



COMUNE DI BOSCO CHIESANOVA

Provincia di Verona

C.A.P. 37021 Piazza della Chiesa, 35 C.F. 00668140239

tel: 045 6780312 fax: 045 7050389

Il Sindaco



ORDINANZA N. 14/2020

(settore proponente: Area Amministrativa)

Oggetto: ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DI LUGHEZZANO DI BOSCO CHIESANOVA.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- gli artt. 82 e 85 del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria);
 - il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 08.01.1996 e succ. mod. e integrazioni,
- che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione in via ordinaria delle esumazioni;

VISTO in particolare il cap. XII "ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI" del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

DATO ATTO che le esumazioni si eseguono dopo almeno 15 anni dall'inumazione;

RITENUTO di dover procedere alle operazioni di esumazione ordinaria, con un celere intervento, al fine di creare nuova disponibilità di spazi per le inumazioni nel Cimitero Comunale di Lughezzano;

VISTO l'avviso pubblico col quale si informava la cittadinanza dell'avvio delle procedure in oggetto e si invitavano i familiari interessati a rivolgersi all'ufficio servizi demografici del comune;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza pubblica, interdire l'accesso al cimitero in questione durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;

TENUTO CONTO che:

- l'ufficio servizi demografici ha messo in atto ogni strumento di ricerca e di informazione utile per avvisare i familiari dei defunti interessati all'esumazione in questione;
- relativamente alle sepolture per le quali non sono rintracciabili i parenti delle salme inumate si procederà comunque all'esumazione ordinaria, dopo la pubblicazione di apposito avviso pubblico presso l'albo pretorio online comunale, il cimitero comunale e il sito internet comunale;

RICHIAMATI, inoltre

- la Circolare del Ministero Della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;
- la L.R. Veneto n. 18 del 04/03/2010 "norme in materia funeraria" ed in particolare gli artt. 36, 39 e 41;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433/DGR del 04/04/2014 ad oggetto: "definizione dei requisiti dei cimiteri" di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della l.r. 4.03.2010 n. 18 "norme in materia funeraria";
- la Legge n. 30.03.2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- il D.P.R. 15.07.2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31/07/2002 n. 179;
- gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 823 e seguenti del Codice Civile;

VISTE in particolare le funzioni attribuite al Sindaco dal combinato art. 50 e art. 54 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

tutto ciò considerato e premesso,

ORDINA

- a. lo svolgimento delle operazioni di esumazione ordinaria presso il cimitero comunale di Lughezzano delle salme di cui agli atti presso l'ufficio servizi demografici comunale, in data che verrà adeguatamente comunicata a mezzo di avvisi pubblici presso lo stesso cimitero e all'albo pretorio on line;
- b. la chiusura del Cimitero Comunale di Lughezzano durante lo svolgimento dei lavori di esumazione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni, con interdizione all'accesso dei visitatori, ad esclusione dei parenti dei defunti coinvolti nelle operazioni e del personale autorizzato;
- c. che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria onde evitare situazioni di disagio, nel rispetto delle salme esumate e dei parenti dei defunti.

La Polizia Locale, in collaborazione con gli Uffici di competenza e le altre Forze dell'Ordine competenti per territorio, è incaricata di controllare ed accertare l'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza:
 - ✓ all'Ufficio Polizia Locale;
 - ✓ all'Ufficio Tecnico comunale;
 - ✓ all'Azienda Ulss 9 Scaligera di Verona;
 - ✓ alla Prefettura di Verona;
 - ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Bosco Chiesanuova.

-l'affissione di copia della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bosco Chiesanuova, sul sito internet istituzionale del Comune di Bosco Chiesanuova e in luogo ben visibile al pubblico presso il Cimitero Comunale di Lughezzano.

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Bosco Chiesanuova, lì 19-11-2020


 IL SINDACO
 Claudio Melotti